

TI_GERICHTE 10.2003.149 vom 2. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.149

FR: TI_GERICHTE 10.2003.149 du 2 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2003.149 del 2 ottobre 2003

Erwägungen

E. 2

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 19'000.--.

E. 3

Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.

E. 4

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo di prova fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione parziale al decreto d'accusa, limitatamente al
dispositivo n. 2, interposta tempestivamente in data 31 gennaio 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2003, al quale l'imputata ed il proprio
difensore sono stati autorizzati a non presenziare ai sensi dell'art. 229 CPP, mentre il
Procuratore pubblico ed il patrocinatore delle parti civili hanno rinunciato a partecipare;
posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. Deve essere accolta, e se sì in che
misura, la richiesta di riduzione della tassa e delle spese di cui al dispositivo n. 2 del decreto
d'accusa? 2. A chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio? letti ed
esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato
dichiarazione di ricorso; visti gli art. 9 e ss., 229, 273 e ss. CPP; 39
LTG; rispondendo ai quesiti posti; condanna _____
_____, di _____ e _____ nata _____, nata il
_____ 1953 a _____ (_____), cittadina italiana, domiciliata a
_____, separata, impiegata, 1. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.--
(duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 3'800.-- (tremilaottocento), 2. al pagamento della
tassa e delle spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento
in caso di motivazione scritta); le parti sono state avvertite del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione
penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); i dispositivi per i quali non è stata
formulata opposizione, ossia: " la condanna di _____: 1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni. 3. Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di tale
natura. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. " sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa;
l'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza. Intimazione a:
_____, _____, Procuratore pubblico Mario Branda, _____,

_____, Eredi fu _____, Via _____,
_____, _____, Via _____, _____, Avv.
_____, Piazza _____, _____, Avv. _____
_____, Via _____, _____, e a: Comando della Polizia
cantonale, _____, Sezione esecuzione pene e misure, _____, Servizio di
coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _____, Sezione della
circolazione, _____, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico,
_____, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, _____, Ministero
pubblico della Confederazione. La sentenza è definitiva. Il

giudice:

Il segretario:

Distinta spese		a carico di _____,		
fr.	300.00	tassa di giustizia fr.	3'850.00	spese giudiziarie
fr.	- 4'000.00	dedotta cauzione già versata fr.	150.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.